

raddoppi di binari, scambi, meccanismi od altro apparecchio, e consentire l'utilizzazione ad uso di stazione di fabbricati privati. »

(È approvato).

« Art. 20. L'armamento dovrà esser tale da permettere il passaggio ai veicoli destinati al servizio della linea che forma oggetto della concessione e delle altre con cui s'intenda stabilire un servizio cumulativo. »

(È approvato).

« Art. 21. Il concessionario avrà l'obbligo di provvedere al numero di agenti necessario alla conservazione ed alla sorveglianza della strada, in modo da assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali che verranno adottati. »

(È approvato).

« Art. 22. Le ferrovie o tratti di ferrovie economiche in sede propria non saranno obbligati alla separazione delle proprietà laterali con chiusure stabili o permanenti, ad eccezione delle località ove è bestiame vagante, nonchè nei luoghi molto frequentati e pericolosi, semprechè la velocità assoluta dei treni non oltrepassi 35 chilometri l'ora. Potranno pure sopprimersi i casotti di guardia applicando le sbarre mobili a conveniente distanza nei passaggi a raso su strade poco frequentate e in località che presentano nessun pericolo. »

A quest'articolo l'onorevole Casana propone un emendamento; propone, cioè, di sopprimere quanto fa seguito alle parole: « nonchè nei luoghi molto frequentati e pericolosi, » fino alla fine dell'articolo.

Ha facoltà di parlare.

**Casana.** Il mio emendamento era ispirato a due concetti: esso mirava in primo luogo alla disposizione per la quale le ferrovie economiche fossero assoggettate al vincolo d'una massima velocità di 35 chilometri all'ora.

Ora, per questa parte l'emendamento cade di per sè, non essendo stata accolta la corrispondente modificazione all'articolo 15. Rimane peraltro la seconda parte, cioè la soppressione del secondo comma: « Potranno pure sopprimersi i casotti di guardia, ecc. »

Nel mio pensiero non si tratta già di sopprimere quest'inciso, ma bensì di trasportarlo all'articolo 23, che mi sembra la sede più opportuna per quella disposizione.

Inoltre si tratterebbe, insieme ad un trasporto di sede, anche di una lieve modificazione di forma abbastanza importante per le sue conseguenze riguardo alle ferrovie economiche.

La formula dell'ultimo inciso dell'articolo 22, dicendo: « potranno pure sopprimersi, ecc. », suppone che di regola sui passaggi a livello debbano farsi i casotti di guardia. Ora questa sarebbe una condizione ben grave per le ferrovie economiche, e perciò mi sembra che la dizione, ch'io propongo per l'articolo 23 possa essere preferita, in quanto che contempla le facilitazioni che in quest'inciso si ammettono, senza stabilire come regola generale la necessità dei casotti di guardia.

Mi permetterei quindi di pregare l'onorevole presidente della Camera di tener conto che ritiro quella parte dell'emendamento, la quale importava la soppressione delle parole: « semprechè la velocità assoluta dei treni non oltrepassi 35 chilometri l'ora », e, mantenendo la seconda parte, nell'intendimento che l'inciso da modificare sia rinviato al seguente articolo 23.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Gianolio, relatore.** Della prima parte dell'emendamento dell'onorevole Casana la Commissione non ha più ragione di occuparsi; per la seconda si tratta di una trasposizione, e forse, anzi senza forse, l'ordine logico sta per l'onorevole Casana.

La disposizione « Potranno, ecc. » ha sede migliore all'articolo 23, dove si parla di vigilanza, di cura, di custodia e d'altro.

Riteniamo poi che si possa accettare la dizione, che propone l'onorevole Casana, e che non modifica la sostanza della cosa.

**Presidente.** L'emendamento dell'onorevole Casana si riduce alla soppressione dell'ultimo comma.

**Gianolio, relatore.** È una semplice trasposizione. L'articolo che ora è in votazione, resterebbe composto del primo periodo.

Quanto al secondo periodo lo rimandiamo all'articolo 23.

**Presidente.** Allora l'articolo rimane come segue:

« Le ferrovie o tratti di ferrovie economiche in sede propria non saranno obbligati alla separazione delle proprietà laterali con chiusure stabili o permanenti, ad eccezione delle